



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2500 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Neri e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Giulio Uberti, n. 6;

contro

il Ministero dell'Interno e la Questura Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato e domiciliati *ex lege* presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento, adottato il 07.06.2024 e notificato in pari data, con cui la Questura di Milano ha respinto l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 09.12.2023 (assicurata postale n. -OMISSIS-) e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 la dott.ssa XXXXX e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, a un primo sommario esame, i motivi di censura dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente *fumus boni iuris*, poiché dopo il regolare ingresso in Italia del lavoratore straniero, preceduto dall'ottenimento nulla-osta al lavoro subordinato e dal visto di ingresso, la scelta del (futuro) datore di lavoro di rinunciare all'assunzione del predetto lavoratore non preclude a quest'ultimo di poter soggiornare sul territorio nazionale, in quanto in tale situazione gli può essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione (cfr. Consiglio di Stato, III, 5 febbraio 2021, n. 1100, richiamata da questa sezione con ordinanza n. 202 del 29 febbraio 2024);

Ritenuto, pertanto, di ordinare all'Amministrazione resistente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di procedere in contraddittorio con la parte ricorrente a un riesame della situazione, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio in favore del lavoratore straniero di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;

Ritenuto di stabilire che la parte più diligente dovrà versare in atti la prova dell'esito della nuova fase procedimentale, nel rigoroso rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico (D.P.C.S. n. 134 del 2020) e del termine di due giorni liberi stabilito dall'art. 55, comma 5, cod. proc. amm., precisando che l'Amministrazione è tenuta a porre in essere eventuali depositi tramite l'Avvocatura dello Stato;

Ritenuto di fissare per la prosecuzione della fase cautelare la camera di consiglio del 18 giugno 2025;

Ritenuto di sospendere, nel contempo, l'efficacia del provvedimento impugnato;

Ritenuto, infine, di rinviare la liquidazione delle spese della presente fase al provvedimento conclusivo della stessa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Fissa per la prosecuzione della fase cautelare del presente giudizio, anche quanto alla liquidazione delle spese, l'udienza in camera di consiglio del 18 giugno 2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati...